



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Comando generale
del Corpo delle Capitanerie di porto
Guardia costiera

Al: VEDASI ELENCO INDIRIZZI
ALLEGATO

Reparto VI
Sicurezza della Navigazione e Marittima
Ufficio 1– Sezione 1^a

Circolare Titolo: Sicurezza della Navigazione
Serie: Merci Pericolose, n. 49/2026

Argomento: Trasporto marittimo di barche alimentate a liquido infiammabile a bordo di navi. Applicazione delle Disposizioni Speciali 961 e 962 del Codice IMDG.

Riferimento: Risoluzione MSC. 556 (108), che ha adottato l'Emendamento 42-24 al Codice IMDG ed in particolare le Disposizioni Speciali 961 e 962 del Capitolo 3.3.

Sono pervenute a questo Comando generale richieste di chiarimento circa il corretto inquadramento regolatorio del trasporto di “barche” (es. imbarcazioni, natanti, yacht, etc.), alimentate a liquido infiammabile, a bordo di navi.

La questione rappresentata è stata oggetto di approfondimento nell'ambito del Gruppo di Lavoro sulle merci pericolose costituito presso questo Reparto che, in occasione della sessione del 2 luglio u.s., ha definito uno schema sinottico allo scopo di fornire, in modo sistematico, specifiche indicazioni circa le modalità di classificazione, l'ambito di applicazione e le condizioni di esclusione dall'applicazione delle norme del Codice IMDG, relativamente a tale tipologia di trasporto.

Nell'evidenziare, in via generale, che tali beni, quando trasportati a bordo di unità navali, sono classificati ordinariamente quale “merce pericolosa Rubrica UN 3166 classe 9”, fatte salve le condizioni di esclusione previste dalla Disposizione Speciale 961, si rimanda ai contenuti dell'allegato schema e alle note esplicative in esso richiamate, quale utile strumento di lavoro sia per chi predispone la spedizione da un punto di vista tecnico ed amministrativo, sia per coloro che risultano onerati della funzione di controllo.

Particolarmente innovativa, rispetto ai dubbi interpretativi emersi sino ad oggi, risulta essere la disposizione contenuta al punto 6 dello schema, laddove si prevede una formale dichiarazione che lo *shipper* dovrà eventualmente rendere disponibile, qualora abbia escluso, per una specifica spedizione, l'ascrivibilità alla classe 9.

La presente Circolare viene inviata esclusivamente alle parti interessate, cui compete la puntuale implementazione delle misure ivi contenute e pubblicata sul sito istituzionale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, alla Sezione

“Sicurezza della Navigazione” ai fini di pubblicità legale, ai sensi dell'articolo 32 della Legge n. 69/2009.

IL CAPO REPARTO
Contrammiraglio (CP)
Francesco CIMMINO
(documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 art. 21)

LINEE GUIDA E CHIARIMENTI PER LE OPERAZIONI DI SBARCO, IMBARCO E TRASPORTO A BORDO DI NAVI DI BARCHE (IMBARCAZIONI, NATANTI, YACHT, ETC) ALIMENTATE CON COMBUSTIBILE LIQUIDO INFIAMMABILE		
		Descrizione
1	“Scopo”	Modalità omogenea di applicazione delle Disposizioni Speciali 961 e 962 del Codice IMDG al trasporto a bordo di navi di “barche”, alimentate con combustibile liquido infiammabile ¹ (es. benzine, gasoli etc.).
2	“Classificazione”	Secondo le indicazioni fornite nella Disposizione Speciale 388 e le ulteriori precisazioni riportate alla colonna “proprietà ed osservazioni” (della lista delle merci pericolose), appartengono alla Rubrica UN 3166 ² i veicoli autopropulsi progettati per trasportare una o più persone o merci, tra i quali le “barche”. Tali articoli sono ammessi al trasporto alle condizioni definite nelle Disposizioni Speciali 961 e 962.
3	“Ambito di applicazione”	In mancanza di una formale definizione del termine “barche”, all’interno del Codice IMDG, in applicazione del principio individuato alla DS388, per tali si intendono (in via esemplificativa e non esclusiva): imbarcazioni, natanti, yacht, etc. Pertanto, il trasporto a bordo di navi di “barche” deve essere effettuato secondo la Rubrica UN3166, applicando le previste Disposizioni Speciali.
4	“Applicabilità DS 961”	La DS 961 prevede i casi di esclusione dall’applicazione del Codice IMDG agli articoli di cui alla Rubrica UN3166. In particolare, non sono da considerare merce pericolosa le “barche” trasportate su navi, quando una qualunque delle seguenti condizioni risulta soddisfatta: ➤ Le barche sono alimentate con un combustibile liquido infiammabile il cui punto di infiammabilità sia uguale o superiore a 38°C (es. gasoli) e non presentano alcuna perdita in una qualunque parte del circuito del combustibile, il o i serbatoi contengono una quantità di combustibile inferiore o uguale a 450 litri e le batterie installate sono protette da corto-circuiti.

¹ I regolamenti sulle merci pericolose definiscono prevalentemente liquidi infiammabili come un liquido o una miscela di liquidi che hanno un punto di infiammabilità non superiore a 60°C c.c. (prova a vaso chiuso)

² UN 3166 – Veicolo alimentato a gas infiammabile o veicolo alimentato a liquido infiammabile o veicolo a pila a combustibile alimentato a gas infiammabile o veicolo a pila a combustibile alimentato a liquido infiammabile

		➤ Le barche sono alimentate con un combustibile liquido infiammabile il cui punto di infiammabilità sia inferiore a 38°C (es. benzine), o i serbatoi siano vuoti³ e le batterie installate siano protette da corto-circuiti; ➤ Le barche sono stivate su un veicolo, negli spazi di categoria speciale⁴ e negli spazi ro-ro⁵ o sul ponte scoperto di una nave ro-ro o in uno spazio di carico designato dall'Amministrazione (Stato di bandiera), conformemente alla regola 20, Capitolo II-2, Convenzione SOLAS '74, come specificatamente progettati ed approvati per il trasporto di veicoli e se non ci sono segni di perdita dal serbatoio del combustibile. Quando sono imballati in un'unità di trasporto⁶, l'eccezione non si applica agli spazi di carico riservati ai container di una nave ro-ro.
5	“Applicabilità DS 962”	Le “barche” che non soddisfano le condizioni della disposizione speciale 961, devono essere assegnate alla classe 9 delle merci pericolose e trasportate secondo la Rubrica UN3166 e devono, comunque, soddisfare le seguenti condizioni: ➤ non devono mostrare segni di perdita da serbatoi del combustibile; ➤ Il serbatoio (o i serbatoi) contenente il liquido infiammabile non deve essere riempito oltre un quarto della sua capacità ed in ogni caso il quantitativo del liquido infiammabile non deve superare i 250 litri salvo diversa autorizzazione dell'autorità competente⁷.
6	“Conclusioni e disposizioni”	Limitatamente ai trasporti in applicazione della DS961, per le operazioni di sbarco o di imbarco su navi in porti nazionali per successivo trasporto, qualora richiesta dall'Autorità Marittima o altri organi di controllo, dovrà essere disponibile una dichiarazione formale a cura dello shipper attestante i motivi di esclusione dall'attribuzione della Rubrica UN3166, contenente una descrizione dettagliata delle condizioni di trasporto secondo quanto indicato dalla predetta DS 961.

³ Estratto Disposizione Speciale 961 [...] *I veicoli sono considerati privi di combustibile liquido infiammabile quando il serbatoio è stato svuotato ed il veicolo non può funzionare a causa della mancanza di combustibile. Non è necessario pulire, svuotare o spurgare i componenti del motore come i tubi del combustibile, i filtri e gli iniettori perché vengano considerati come vuoti. Il serbatoio del combustibile non deve essere pulito o spurgato [...]*

⁴ Regola II-2/3.46 Convenzione Solas 74 *“Spazi di categoria speciale sono quegli spazi chiusi adibiti al trasporto di veicoli, situati al di sopra o al di sotto del ponte delle paratie, nei quali tali veicoli possono essere caricati e scaricati e ai quali i passeggeri hanno accesso. Gli spazi di categoria speciale possono essere sistemati su più di un ponte, a condizione che l'altezza libera totale per i veicoli non superi i 10 metri.*

⁵ Regola II-2/3.41 Convenzione Solas 74 *“Gli spazi di carico Ro-Ro sono quegli spazi che normalmente non sono suddivisi in alcun modo e che normalmente si estendono per una lunghezza considerevole o per l'intera lunghezza della nave, nei quali i veicoli a motore con combustibile nei propri serbatoi per la loro propulsione e/o merci (imballate o alla rinfusa, dentro o su vagoni ferroviari o stradali, veicoli (inclusi i vagoni cisterna stradali o ferroviari), rimorchi, container, pallet, cisterne smontabili o in unità di stivaggio simili) possono essere caricati e scaricati normalmente in direzione orizzontale.”*

⁶ Secondo il paragrafo 1.2.1 del Codice IMDG, tra le “Unità di trasporto merci” rientrano i container merci multimodale

⁷ Codice IMDG, paragrafo 7.9.2, “Approvazioni (inclusi permessi, autorizzazioni e accordi) e certificati”.

ELENCO INDIRIZZI	
INDIRIZZI PER COMPETENZA	
DIREZIONI MARITTIME	TUTTE
CAPITANERIE DI PORTO	TUTTE
UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI	TUTTI
UFFICI LOCALI MARITTIMI	TUTTI
DELEGAZIONI DI SPIAGGIA	TUTTE
BUREAU VERITAS	BVITALIA@legalmail.it bvmarine_offshore@legalmail.it
DNV	dnvitalia@legalmail.it
RINA SERVICES S.P.A.	rina.maricogecap@legalmail.it
ABS ITALY SRL	absitaly@pcert.postecert.it
LLOYD'S REGISTER	lritalia@legalmail.it
ITALCERT S.R.L.	italcertsrl@legalmail.it
CSI S.P.A.	direzione-csi@legalmail.it
CONFITARMA	confitarma@confitarma.it
ASSARMATORI	assarmatori@pec.assarmatori.eu
FEDERAGENTI	federagenti@pec.federagenti.it
FEDERCHIMICA	federchimica@legalmail.it
FEDESPEDI	fedespedi@fedespedi.it
ASSOLOGISTICA	roma@assologistica.it
CONFINDUSTRIA	f.rossi@confindustria.it
ASSOPORTI	info@assoporti.it
ASSITERMINAL	info@assiterminal.it
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CHIMICI DI PORTO	ancp.chimiciporto@pec.it
IMPRESE FUMIGATRICI ASSOCIATE	ifa@impresefumigatriciassociate.it
CONFETRA	confetra@confetra.com
INDIRIZZI PER CONOSCENZA	
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti <i>Gabinetto del Ministro</i>	ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti <i>Dipartimento per i trasporti e la navigazione</i>	dip.trasporti@pec.mit.gov.it
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti <i>Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità</i>	dg.sli@pec.mit.gov.it dg.porti@pec.mit.gov.it
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti <i>Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne</i>	dg.tm@pec.mit.gov.it
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti <i>Direzione generale per la motorizzazione</i>	dg.mot@pec.mit.gov.it
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti <i>Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie</i>	dg.tf@pec.mit.gov.it
Accademia Navale <i>Gruppo Insegnamento CP</i>	Livorno
Scuola Sottufficiali M.M. <i>Gruppo insegnamento NP</i>	La Maddalena Taranto
Direzione Marittima della Liguria <i>Centro di Formazione specialistica sicurezza della navigazione e trasporto marittimo del Corpo delle capitanerie di porto "C.A. (CP) Antonio DE RUBERTIS"</i>	Genova
Direzione Marittima della Toscana <i>Centro di Formazione specialistica "M.A.V.M. Capitano di porto Bruno GREGORETTI"</i>	Livorno